

Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 34898 del 30/12/2024 (Rv. 67344102)

Designazione ministeriale di un paese terzo come sicuro - Giudice della convalida - Accertamento e sindacato.

Il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento; pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale, come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente. (Principio interpretativo dettato dalla S.C., a fronte di un ricorso avverso un provvedimento di diniego della convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, al fine di partecipare al dialogo tra supreme giurisdizioni, in attesa della imminente decisione della CGUE su rinvio pregiudiziale incidente sulla definitiva formulazione della regola iuris del caso).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 34898 del 30/12/2024 (Rv. 67344102)